

STATUTO

LA FIORENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARNO SA VIA SARNO - STRIANO
105

Numero REA: SA - 505396

Codice fiscale: 06205960658

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-09-2023 - Statuto completo	2
--	---

costituzione, poste a carico della società, è di circa euro 1.300,00.-----

ART. 10 - I comparenti dichiarano di essere state edotti da me Notaio del contenuto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali delle persone fisiche, anche alla luce del Reg. Eur. n. 2016/679 - G.D.P.R., e pertanto si dichiarano edotte e consapevoli che l'atto notarile deve essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario e che i dati e le informazioni acquisiti per il presente atto e in esso contenuti saranno, in parte o integralmente, comunicati, prevalentemente attraverso rete telematica riservata e protetta, a soggetti pubblici nei casi e nei modi previsti dalla legge, e, pertanto, espressamente prestano il proprio consenso al trattamento sia manuale sia elettronico e alla conservazione dei propri relativi dati in conformità alle finalità previste dalla legge.-----

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto che da me letto, ai comparenti, che a mia domanda lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivo, in fine e a margine, con me Notaio, alle ore diciotto e minuti quarantadue.-----

Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura e completato a mano da me Notaio, occupa quattro pagine e fogli uno.-----

Firmato:-----

Rosa Carmela-----

Ambrosino Tiziana-----

Francesco Calabrese-----

Federica Trotta Notaio-----

---Allegato "A" all'atto raccolta n.700 ---

-----STATUTO-----

-----TITOLO I-----

-----DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA-----

-----ART. 1) DENOMINAZIONE-----

-----La società, è denominata-----

-----"LA FIORENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".-----

-----ART. 2) SEDE-----

La cooperativa ha sede nel Comune di **Sarno (SA)**.-----

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.-----

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.-----

-----ART. 3) DURATA-----

La cooperativa ha durata sino al **31 dicembre 2060**.-----

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.-----

-----TITOLO II-----

-----SCOPO ED OGGETTO-----

-----ART. 4) SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA -----

--- La società cooperativa non ha scopo di lucro, né di speculazione privata; essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente.-----

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità prevalente e senza finalità speculative, si propone di esercitare attraverso la prevalente opera dei soci un'impresa che ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 112 del 2017:-----

- l'assunzione in appalto da enti pubblici e privati, di lavori di pulizia generale e speciale anche con l'ausilio di mezzi meccanici, di magazzino, di piazzali, uffici, abitazioni, palazzi e di ogni altro luogo;-----

- la gestione di servizi in concessione quali la custodia di parcheggi pubblici e privati e l'igiene di ambienti sempre pubblici e privati;-----

- lo svolgimento di attività di facchinaggio, svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici;-----

- trasporto in genere di merci e prodotti vari;-----

- movimentazione merci, gestione logistica, gestione di magazzini e piattaforme, insacco, pesatura, legatura, accatastamento, prezzatura, selezione cernita di prodotti agricoli, di imballaggi e di merci varie;-----

- il controllo merceologico mirato alla verifica che la merce sia affetta da vizi e/o difetti;-----

- l'assunzione e l'esecuzione di qualsiasi lavoro e servizio attinenti alla vigilanza, di custodia, di posteggio, di portierato e di altre mansioni inerenti alla gestione di stabili pubblici e privati;-----

- svolgere ogni attività inerente e connessa con la raccolta il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il recupero, il riutilizzo, il riciclo, l'intermediazione, la commercializzazione, lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali ed in generale i rifiuti di qualsiasi tipo e/o natura e/o provenienza, nonché la gestione e lo smaltimento di rifiuti sanitari;-----

- l'assunzione e l'esecuzione, direttamente o in appalto, sia a favore di privati e di enti pubblici, di lavori di: disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione in genere compresi, nei limiti della legge, i servizi di nettezza urbana;-----

- l'assunzione di lavori di pulitura, in particolare di reparti, di impianti e macchinari industriali, nonché commerciali, di altri stabili pubblici e privati;-----

- trasporto materiale da sottoporre ad accertamenti diagnostici, ritiro e consegna cassetta farmaci e generi voluttuari;

- lo svolgimento di attività di facchinaggio, gestione e movimentazione merci, gestione logistica, gestione di magazzini e piattaforme, autotrasporti merci per conto terzi per ogni forma e modalità comprese attività spedizioniere, corriere, vettore e caricatore;-----

lo svolgimento di attività di manutenzione e riparazione sia di pubblica illuminazione che impianti privati.-----

La cooperativa sociale non ha scopo di lucro, il suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, nonché l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, invalidi iscritti all'ufficio di collocamento speciale, disoccupati di lunga durata ecc.-----

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio della responsabilità rispetto a ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.-----

La cooperativa sociale nel poter curare nel migliore modo gli interessi dei soci e della collettività deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi di tutti i settori, su scala locale, nazionale e internazionale.-----

La cooperativa sociale intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori di servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie anche all'apporto dei soci lavoratori, l'auto gestione responsabile dell'impresa.-----

Nello svolgimento dell'attività di servizi la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori e personale dipendente retribuito, dando occupazione lavorativa ai soci e ai lavoratori dipendenti alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.-----

A tal fine la cooperativa sociale, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori e dipendenti contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.-----

-----ART. 5) REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'-----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento di tutte le attività. -- Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dal l'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.-----

-----ART. 6) NORMATIVA APPLICABILE-----

Alla cooperativa, per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le norme sull'impresa sociale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

-----ART. 7) NUMERO E REQUISITI DEI SOCI-----

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2522 c.c.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.-----

Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.-----

Possono essere soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----

-----ART. 8) PROCEDURA DI AMMISSIONE-----

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:-----

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale e stato di famiglia;-----

b) il numero delle azioni o quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore al limite minimo, né superiore al limite massimo fissati dalla legge nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;-----

e) versamento del sovrapprezzo;-----

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda dandone comunicazione all'interessato. La delibera di ammissione diventa operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 10. -----

- Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.-----

- La domanda potrà essere rinnovata, in tal caso l'ammissione dovrà nuovamente essere deliberata.-----

- In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.-----

- Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione della ricezione.-----

- La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.-----

-----ART. 9) DIRITTI DEI SOCI-----

Spettano ai soci cooperatori i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci cooperatori il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito

dalla legge e dal presente statuto.-----

-----**ART. 10) OBBLIGHI DEI SOCI**-----

Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio cooperatore ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare: il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dal l'assemblea in sede di approvazione del bilancio, la tassa annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria. E' inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti. Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto riguarda la liquidazione delle quote, con la chiusura dell'esercizio successivo.-----

----**ART. 11) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI O QUOTE DEI SOCI** ----

-----**COOPERATORI**-----

Le azioni o quote dei soci cooperatori non possono essere cedute a terzi non soci, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni o quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.-----

Le azioni o quote dei soci cooperatori non possono essere cedute ad altri soci, se la cessione non è autorizzata dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.22 n.12 del presente Statuto. Il socio che intende trasferire le proprie azioni o quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata i quali procederanno alla convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci che provvederà con le maggioranze di cui all'articolo 24 ultimo comma del presente Statuto.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-

mento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale. In alternativa all'autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.-----

-----**ART. 12) RECESSO**-----

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalle norme sulle società cooperative e sulla società per azioni in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso:-----

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;-----
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;-----
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;-----
- d) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;-----
- e) la cessazione dell'attività della cooperativa nella regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.-----

-----**ART. 13) ESCLUSIONE**-----

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:-----

- 1) per il mancato pagamento delle azioni o quote sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti;-----
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;-----
- 5) per fallimento del socio;-----
- 6) in seguito a provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio di Amministrazione;-----
- 7) negli altri casi previsti dalla legge.-----

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intima da parte dei medesimi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.-----

-----**ART. 14) MORTE DEL SOCIO**-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentreranno a partecipazione del socio cooperatore deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, devono nominare uno solo di essi che andrà ad assumere la posizione di socio con i relativi diritti e doveri. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.-----

----**ART. 15) LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI O QUOTE**----

La liquidazione delle azioni o quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende il valore nominale delle azioni o quote eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.-----

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi dall'approvazione del bilancio. Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, il consiglio di amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.-----

--**ART. 16) RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI**--

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni o quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**PATRIMONIO**-----

-----**ART. 17) PATRIMONIO SOCIALE**-----

Il patrimonio della cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è formato:-----

1) da un numero illimitato di azioni o quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero). La società ha facoltà di: non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 comma 1 c.c.;-----

2) dalle azioni o quote dei soci finanziatori, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare;-----

3) dalle azioni o quote dei soci sovventori, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare, destinate al fondo dedicato allo sviluppo te-

cnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;-----

4) dalle azioni o quote di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito con delibera assembleare, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;-----

b) dalla riserva legale, formata con gli utili di esercizio e con il valore delle azioni o quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni o quote formato con le somme versate dai soci a tale titolo;-----

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi del presente statuto;-----

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni o quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate. Le riserve, salvo quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite fra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.-----

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447 e seguenti del c.c..-----

-----**ART. 18) PREVALENZA DELLA MUTUALITA'**-----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.-----

Pertanto:-----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;---

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---

-----**TITOLO VII**-----

-----**ESERCIZIO SOCIALE**-----

-----**ART. 19) BILANCIO**-----

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli ammi-

nistratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.-----

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro cento venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.-----

-----**ART. 20) UTILI**-----

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:-----

a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;-----

c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;-----

d) alla riserva straordinaria;-----

e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;---

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.-----

-----**TITOLO V**-----

-----**ART. 21) ASSEMBLEA DEI SOCI**-----

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 ultimo comma c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti, se esistenti) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.-----

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo se nominato.-----

Tuttavia in tale ipotesi:-----

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;

- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dai componenti non presenti dei predetti organi.-----
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede.-----
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-
-sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----
In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art.2367 c.c., quanto ne sia fatta domanda da tanti soci che, rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.-----
-----**ART. 22) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**-----
L'assemblea ordinaria:-----
1) approva il bilancio e la distribuzione degli utili;-----
2) determina il periodo di durata del mandato, la struttura ed il numero dei componenti l'organo amministrativo e provvede alle relative nomine, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari ed in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;-----
3) determina la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività;-----
4) nomina i componenti del collegio sindacale, ove del caso, ed elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi annui loro spettanti;-----
5) nomina il revisore, ove del caso, e fissa il compenso annuo ad esso spettante;-----
6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;-----
7) delibera sulla adesione ad un gruppo cooperativo parite-

tico;-----

8) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----

9) delibera sulla costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----

10) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno e delle leggi vigenti in materia;-----

11) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dall'organo amministrativo;-

12) delibera sull'acquisto di azioni o quote da parte del socio cui altro socio intenda trasferirle.-----

-----**ART. 23) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.-----

Altresì è di competenza dell'assemblea straordinaria la delibera sulla emissione degli strumenti finanziari.-----

-----**ART. 24) MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE**-----

Le assemblee, su qualsiasi argomento, ad eccezione di quanto infra a specificarsi, sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati all'adunanza.-----

Per le sole elezioni del Consiglio di Amministrazione il socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà del numero degli erigendi, arrotondato per difetto.-----

Coloro i quali intendono essere eletti come membri del Consiglio di Amministrazione devono presentare, con domanda scritta, la propria candidatura al detto Consiglio almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea all'uopo indetta per l'elezione alle cariche sociali. Per tutte le elezioni alle cariche sociali, a parità di voti, risultano eletti coloro i quali hanno una maggiore anzianità come della Cooperativa ed a parità di anzianità come socio risulterà eletto il socio più anziano di età.-----

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e l'assemblea è validamente costituita se sono presenti i tre quinti dei soci. Quando si

tratta di deliberare sull'acquisto di azioni o quote da parte del socio cui altro socio intenda trasferirle, l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritti al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.-----

---ART. 25) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO - ---
-----RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA.-----

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni o quote possedute.-----

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.-----

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti, di queste, ancorché non soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.-----

-----TITOLO VI-----
-----AMMINISTRAZIONE-----

-----ART. 26) FORME DI AMMINISTRAZIONE-----

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a quindici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.-----

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'Organo Amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dalla carica. Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un 1/5 (un quinto) del totale. In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.-----
E' ammessa la rieleggibilità.-----

-----**ART. 27) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente comunicata almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale se esistente o, in caso di urgenza, anche con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive di loro diritti alle stesse condizioni in cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:-----

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli interventi, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.-----

-----**ART. 28) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**-----

Per la sostituzione dei componenti il consiglio degli amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..-----

-----**ART. 29) POTERI DI GESTIONE**-----

All'organo amministrativo competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.-----

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.-----

-----**ART. 30) DELEGHE**-----

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.-----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se esistente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.-----

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.-----

-----**ART. 31) RAPPRESENTANZA**-----

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati.--

-----**ART. 32) RIMBORSI E COMPENSI**-----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**ORGANO DI CONTROLLO**-----

-----**ART. 33) ORGANO DI CONTROLLO**-----

34.1 Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, i soci nominano un Organo di controllo ovvero un Revisore esterno, ai sensi dell'art. 2477 c.c.-----

34.2 L'Organo di controllo obbligatorio può essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale). Il componente o i componenti dell'Organo di controllo possono essere anche società, purchè iscritte nel registro dei revisori legali dei conti.-----

34.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. I soci possono affidare all'Organo di controllo anche la funzione di revisione legale dei conti.-----

34.4 Contestualmente o in alternativa alla nomina dell'Organo di controllo, i soci possono affidare la funzione di revisione legale dei conti a un Revisore esterno.-----

34.5 Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.-----

34.6 Nel caso di nomina di un Revisore esterno, si applicano le vigenti disposizioni di legge in tema di revisione legale dei conti. Tali disposizioni trovano altresì applicazione nei confronti dell'Organo di controllo in relazione alla funzione di revisione legale ad esso eventualmente affidata.-----

34.7 Anche in assenza di un obbligo di legge, i soci possono nominare un Organo di controllo, monocratico o collegiale, con i poteri di cui al precedente comma 3. All'Organo di controllo nominato ai sensi del presente comma trova applicazione la disciplina dettata per il collegio sindacale della società per azioni.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----ART. 34) SCIoglimento-----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:-----

- il numero dei liquidatori;-----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.-----

-----ART. 35) DEVOLUZIONE-----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art.2514 lettera c) c.c..-----

Firmato:-----

Rosa Carmela-----

Ambrosino Tiziana-----

Francesco Calabrese-----
Federica Trotta Notaio-----
Esente da bollo ai sensi dell'art.19 della Tabella B allegata
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, e successive modifiche.
Copia su supporto informatico conforme all'originale del do-
cumento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 del
D.P.R. n.445/2000, che si trasmette in termini utili di re-
gistrazione ad uso del Registro delle Imprese.